

Green Public Procurement e Criteri Ambientali Minimi

Edilizia più verde per la Pubblica Amministrazione

Rita Anni

La definizione di GPP (Green Public Procurement o Acquisti sostenibili della Pubblica Amministrazione) adottata dalla Commissione Europea recita: "Il GPP è l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita".

Gli obiettivi che il GPP si propone di raggiungere sono:

- Riduzione degli impatti ambientali
- Tutela della competitività
- Stimolo all'innovazione
- Razionalizzazione della spesa pubblica
- Integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche dell'ente
- Miglioramento dell'immagine della pubblica amministrazione
- Diffusione di modelli di consumo e di acquisto sostenibili
- Accrescimento delle competenze degli acquirenti pubblici
- Miglioramento della competitività delle imprese.



Il tutto declinato nelle molteplici realtà della Pubblica Amministrazione (v. box) e nel suo imponente volume di acquisti che rappresenta circa il 17% del Prodotto Interno Lordo.

Il percorso per giungere all'operatività dei principi enunciati - che risalgono al Libro Verde "Gli Appalti Pubblici nell'Unione Europea" del 1996 - è stato lungo ed ha richiesto l'adozione di numerosi atti legislativi. Tra quelli essenziali rientrano il "Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione" (PAN GPP) e le definizioni, attri-

buite per competenza al Ministero dell'Ambiente, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le diverse categorie di prodotti, servizi e lavori oggetto di appalti delle Pubbliche Amministrazioni. I CAM già entrati in vigore sono 18 e coprono numerosi settori - dalla carta, ai veicoli, agli arredi, alla ristorazione, ecc. - tra cui l'edilizia.

Dopo un periodo di applicazione parziale e volontaria, l'obbligatorietà dell'adozione dei CAM tra i criteri delle gare di appalto è stata stabilita dalla Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 "Disposizioni in materia ambientale

per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali". L'obbligo è previsto in percentuali variabili, 50 o 100% del valore totale della gara d'appalto, in funzione del tipo di prodotto o servizio.

CAM obbligatori

I CAM Edilizia riguardano "L'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione" e sono stati adottati con Decreto 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016).

L'obbligatorietà dei CAM Edilizia è sancita dal nuovo Codice Appalti - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - che all'art. 34 comma 2 precisa: "I criteri ambientali minimi (...) sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. (...) **si applica per l'intero valore delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali quali:**

- a) acquisto di lampade (...) di apparecchi di illuminazione (...)
- b) attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio (...)
- c) servizi energetici per gli edifici (...);
- d) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.**

Gli obiettivi per il settore edilizia riguardano soprattutto:

- efficienza e risparmio nell'uso delle risorse (riduzione

di consumi energetici e di emissioni)

- riduzione dell'uso di sostanze pericolose
- riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti.

Anche i CAM Edilizia, come i diversi protocolli di valutazione della sostenibilità ambientale (LEED, BREEAM, ITACA, ecc.) prevedono un approccio olistico che considera l'edificio nel suo complesso, in tutte le sue fasi di vita, e nelle sue interazioni con l'ambiente in cui è inserito e con i suoi occupanti. Indispensabile quindi la valorizzazione di strumenti di analisi come LCA (Life Cycle Assessment) e LCC (Life Cycle Costing) che considera, oltre al costo di acquisto, quelli di manutenzione e riparazione, per consumi energetici ed idrici, per la sostituzione, l'eventuale valore residuo e quelli per lo smaltimento, e che permette una valutazione economica comparativa che va oltre il prezzo di acquisto iniziale dei prodotti o servizi.


La struttura dei CAM è suddivisa in

Struttura dei CAM

sezioni che descrivono criteri di base, indispensabili per il rispetto dei CAM, e criteri premianti, utilizzabili dalla stazione appaltante come elementi preferenziali per l'aggiudicazione:

- oggetto dell'appalto (criterio di base)
- selezione dei candidati (criterio di base)
- specifiche tecniche (criterio di base) distinte tra specifiche per gruppi di edifici e per il singolo edificio
- condizione di esecuzione (criterio di base)
- criteri premianti (criteri di aggiudicazione)

Per ciascun criterio sono indicate le verifiche e/o la documentazione da produrre. Di particolare rilievo il riconoscimento della



European Commission, GPP Training Toolkit: Module 1 – Managing GPP Implementation Factsheet – Life-cycle costing (LCC)

validità dei protocolli disponibili per la certificazione volontaria della sostenibilità degli edifici. Per molti criteri i CAM prevedono che: "...Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) riconosciuti a livello nazionale e internazionale (quali ad esempio: ITACA, LEED, BREE-

AM, CASACLIMA,

etc), la conformità

...è dimostrabile se

nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della documentazione ..., ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione"

Nei box a lato indichiamo tre criteri di base significativi per le caratteristiche energetiche dell'edificio, per i prodotti generici e per i materiali isolanti indicando le prestazioni e le verifiche richieste. Sono solo pochi esempi, indicativi della complessità del documento e dell'attenzione con cui merita di essere seguito il difficile percorso verso un'edilizia pubblica sostenibile.



CRITERI DI BASE

2.3 SPECIFICHE TECNICHE DELL'EDIFICIO

2.3.2 Prestazione energetica

Tipo di intervento	PRESTAZIONE	DOCUMENTAZIONE
Nuova costruzione, ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m ² , demolizione e ricostruzione, manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m ² ampliamenti superiori al 20% del volume riscaldato	- L'indice di prestazione energetica globale EP _{gl} deve corrispondere almeno alla classe A2. - La capacità termica areica interna periodica, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786:2008 deve avere un valore di almeno 40 kJ/m ² K.	Relazione tecnica, elaborato grafico, documentazione ante e post operam.
Ristrutturazioni ed ampliamenti diversi dai precedenti, manutenzioni straordinarie e ordinarie che incidono su almeno il 25% dell'involucro	1 - se la classe energetica prima dell'intervento è compresa tra la E e la G, miglioramento di almeno due classi 2 - se la classe energetica prima dell'intervento è compresa tra la B e la D, un miglioramento di almeno una classe	Nel caso di certificazione volontaria ambientale dell'edificio: documentazione relativa al criterio



CRITERI DI BASE

2.4 SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI

2.4.1 Criteri comuni a tutti i componenti edilizi

PRESTAZIONE	DOCUMENTAZIONE
Contenuto di materia prima seconda riciclata o recuperata pari ad almeno il 15% di tale percentuale il 5% deve essere di materiali non strutturali. Per alcuni materiali valgono le percentuali specificate nella trattazione dettagliata.	Percentuale di materia prima riciclata dimostrata con Dichiarazione Ambientale di tipo III (UNI EN 15804 - ISO 14025) o asserzione ambientale del produttore (ISO 14021) verificata da organismo di valutazione della conformità
Almeno il 50% dei componenti in volume e in peso (di cui almeno il 15% non strutturale) deve essere sottoponibile a demolizione selettiva e riuso o riciclo	Elenco dei componenti separabili riutilizzabili o riciclabili con l'indicazione delle percentuali in peso e volume
Non è consentito l'utilizzo di prodotti contenenti sostanze ritenute dannose per lo strato d'ozono (cloro-fluoro-carburi CFC, perfluorocarburi PFC, idro-bromo-fluoro-carburi HBFC, idro-cloro-fluoro-carburi HCFC, idro-fluoro-carburi HFC, esafluoruro di zolfo SF ₆ , Halon)	Dichiarazione del legale rappresentante del fornitore attestante l'assenza di prodotti e sostanze considerate dannose per lo strato di ozono
Non devono essere utilizzati materiali contenenti sostanze nella Candidate List del Regolamento REACH	Dichiarazione del legale rappresentante del fornitore che attesta l'assenza di sostanze elencate nella Candidate List o per le quali è prevista una "autorizzazione per usi specifici" ai sensi del Regolamento REACH, in percentuale maggiore di quanto previsto dal Reg. (EC) 1272/2008 (Regolamento CLP) per l'etichettatura



2.2.4.8 Isolanti Termici ed Acustici

PRESTAZIONE	DOCUMENTAZIONE
Non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie	Dichiarazione Ambientale di tipo III (UNI EN 15804 - ISO 14025) o asserzione ambientale del produttore (ISO 14021) verificata da organismo di valutazione della conformità che dimostri il rispetto dei criteri.
Non devono essere prodotti con agenti espandenti con potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero	
Non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo	
Se prodotti da resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito	
Il prodotto finito deve contenere le seguenti quantità minime di materiale riciclato (pre e post consumo) misurate in peso sul prodotto finito. Segue tabella. Per il poliuretano espanso si richiede: "1 - 10% in funzione della tipologia di prodotto e della tecnologia adottata per la produzione"	